



Comune di Anela Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela

Tel. 079/799046 fax 079/799288

P.I.00237220900

-SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA –

E mail: areadem.anela@tiscali.it

Pec: demografici.anela@legpec.it

BANDO GENERALE DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N.1 (UNO) ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE UBICATO NEL COMUNE DI ANELA VIA E. D'ARBOREA N° 4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO CHE

E' indetto ai sensi dell'art.4 della L.R. 6 aprile 1989, n. 13 (come modificata dalla L.R. n. 14 del 28 maggio 1990 e dalla L.R. n. 3 del 5 marzo 2008, art. 8, c. 31 e 32) il BANDO GENERALE DI CONCORSO valido ai fini DELL'ASSEGNAZIONE DI n° 1 (uno) ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, destinato alla generalità dei cittadini e alle categorie speciali (anziani, giovani coppie e portatori di handicap) disponibile nel Comune di Anela in Via E.D'Arborea al n° civico 4

REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.

Può partecipare al concorso per conseguire l'assegnazione di un alloggio residenziale pubblico chi possiega, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89 e L.R. n. 3/2008, i seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana o di un Paese della U.E.: I cittadini appartenenti ad uno Stato Extracomunitario, purchè in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno di cui all'art. 40 comma 6 del D.Lgs n. 286 del 25.07.1998 e ss. mm. ii., devono risiedere nel Comune di Anela da almeno 5 anni e concorreranno all'assegnazione nei limiti del 10% degli alloggi eventualmente disponibili, così come previsto dall'art. 8 c. 31 della L.R. n. 3/2008;
- b) Residenza anagrafica (da almeno 2 anni) o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Anela, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati. Si intende per attività lavorativa principale l'attività alla quale viene dedicato almeno i 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale;
- c) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale di assegnazione. E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della L. 27/07/1978 n. 392 sia:

- Non inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da 1-2 persone;
- Non inferiore a 60 mq per un nucleo familiare composto da 3-4 persone;
- Non inferiore a 75 mq per un nucleo familiare composto da 5 persone;
- Non inferiore a 95 mq per un nucleo familiare composto da 6 persone ed oltre.

Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno due vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da 2 persone e quello di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. In caso di diritto di proprietà o usufrutto su alloggio inadeguato, si applica il disposto dell'art. 9 , punto b 2.2 della L.R. n. 13/89.

- d) Non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi , anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato, ai sensi della citata legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari , al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'indicato ambito territoriale di assegnazione;
- e) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno;
- f) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a €. 14.162,00 (Delibera G.R. n. 09/38 del 10.03.2015 salvo variazioni che intervengano entro i termini di scadenza del presente bando e determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni. Il reddito di riferimento è quello imponibile ai fini fiscali desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi (anno d'imposta 2017) al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari e da tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse ai sensi dell'art. 2, lett. E) della L.R. n. 13/89;
- g) Non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in concessione semplice;
- h) Non occupare, senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore, un alloggio ERP.

MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO.

Per reddito complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata (anno d'imposta 2017). Il reddito complessivo così ottenuto è diminuito di €. 516,45 per ogni figlio a carico e qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo l'eventuale detrazione per i figli a carico, sono calcolati nella misura del 60 % abbattimenti previsti dall'art. 21 della L. 457/78.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi e da figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni dalla data del

bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente che da parte dei conviventi interessati.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente alle precedenti lettere c), d), e) e g), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto per quanto riguarda quello relativo al reddito, dall'articolo 23 della L.R. 06.04.1989 n. 13.

Il concorrente deve esplicitamente dichiarare in domanda che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale di cui al presente punto. Tale dichiarazione è confermata dagli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni mediante la sottoscrizione congiunta del modulo di domanda resa nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000.

Non possono presentare domanda di assegnazione coloro che abbiano abusivamente ceduto, in tutto o in parte, altro alloggio di edilizia residenziale pubblica già ottenuto in concessione.

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

La graduatoria generale di assegnazione degli alloggi è formata sulla base di punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari, con prevalente considerazione per l'obiettivo livello di gravità del loro fabbisogno abitativo.

I punteggi sono così attribuiti:

CONDIZIONI SOGGETTIVE (massimo 8 punti).

1) Reddito annuo pro-capite del nucleo familiare, secondo le modalità di cui all'art. 21 della L. 457/1998 e ss.mm. : <ul style="list-style-type: none">• Non superiore a €. 1.477,00 annue per persona (salvo variazioni che intervengono entro i termini di scadenza del presente Bando);• Non superiore a €. 2.462,00 annue per persona (salvo variazioni che intervengono entro i termini di scadenza del presente Bando);	<u>Punti: 2</u> <u>Punti : 1</u>
2) Nucleo familiare composti da 5 unità ed oltre.	<u>Punti: 1</u>
3) Richiedente che abbia superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, che vive solo o in coppia, anche con eventuali minori a carico.	<u>Punti: 1</u>
4) Famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno, purché la famiglia richiedente viva in coabitazione, ovvero occupi locali a	<u>Punti: 1</u>

titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.	
5) Presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 a 2/3 (invalidi).	<u>Punti: 2.</u>
6) Presenza di handicappati nel nucleo familiare, da certificare da parte dell'autorità competente (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3).	<u>Punti: 3.</u> <i><u>Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto 5.</u></i>
7) Nuclei familiari che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi) o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando.	<u>Punti:2.</u> <i><u>Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui ai punti 3 e 4.</u></i>

CONDIZIONI OGGETTIVE (massimo 10 punti).

<p>1) Situazione di grave disagio abitativo, accertata dall'autorità competente ad esistere da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando:</p> <p>1.1 Abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta idoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico – strutturali ed igienico – sanitari), ovvero in alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica;</p> <p>1.2 Coabitazione nello stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità;</p> <p>1.3 Abitazione in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi.</p>	<p><u>Punti: 4.</u></p> <p><i><u>Se la sistemazione precaria deriva da forzato abbandono di alloggio a seguito di calamità pubblica o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto, si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale.</u></i></p> <p><u>Punti: 2.</u></p> <p><i><u>Detto punteggio non può essere cumulato con i punti 2.1 -2.2 - 2.3.</u></i></p> <p><u>Punti: 2.</u></p> <p><i><u>Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto 1.1.</u></i></p>
2) Situazione di disagio abitativo esistente alla data di pubblicazione del bando.	

<p>Abitazione in alloggio sovraffollato:</p> <p>2.1 Da due persone a vano utile; 2.2 Da tre persone a vano utile;</p> <p>2.3 Da quattro persone a vano utile.</p>	<p><u>Punti: 2.</u> <u>Punti: 3.</u></p> <p><u>Punti: 4.</u></p> <p><i><u>I punteggi di cui ai punti 2.1 -2.2 – 2.3 sono attribuiti solo in misura dello 0,50 al titolare di un diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi dell'art. 2, punto c) della L.R. 13/1989 se il titolare medesimo non si impegna, all'atto della richiesta per concorrere all'assegnazione di edilizia residenziale pubblica, a cedere in concessione l'alloggio stesso ad un soggetto tra quelli inclusi nelle graduatorie e per il quale l'alloggio sia da considerare adeguato.</u></i></p>
<p>3) Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio (condizioni molto gravi).</p>	<p><u>Punti: 4.</u></p> <p><i><u>Tale punteggio non è cumulabile con quello previsto per le altre condizioni oggettive.</u></i></p>

SUB CATEGORIE

Con lo stesso punteggio conseguito nelle graduatorie generali, vengono stralciate, a norma dell'art. 13 della L.R. 13/89, particolari sub – categorie di categorie prioritarie di concorrenti, socialmente meritevoli di più marcata attenzione.

Appartengono alle categorie di concorrenti da inserire nelle sub – categorie:

- ANZIANI: richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico;
- GIOVANI COPPIE: i nuclei familiari la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda ovvero formati da non oltre due anni dalla data della domanda, purché la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;
- INVALIDI: nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute da autorità competenti che comportino una diminuzione della capacità lavorativa da 1/3 a 2/3 (invalidi) o superiore ai 2/3 (handicappati).

La quota degli alloggi da assegnare alle predette categorie è così determinata:

- Agli anziani e alle giovani coppie vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superficie utile non superiore a mq. 45, da ripartirsi tra tali due categorie in percentuale alle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 10% degli alloggi minimi realizzati;

- Agli handicappati vengono assegnati prioritariamente gli alloggi collocati al piano terra nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R: 27/04/1978 n. 384.

Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei punti precedenti e non assegnati alle categorie particolari cui sono prioritariamente destinati saranno assegnati secondo la graduatoria generale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità, ai sensi dell'art. 14 della L.R: 13/89, e secondo le modalità in esso indicate di richiedere all'Amministrazione regionale eventuali quota di riserva di alloggi da assegnare per far fronte a specifiche situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine od altre motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

Ai sensi della delibera di G.R. del 05/12/1989 (46/269) chi rientri nelle seguenti categorie:

- a) Sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da recuperare, non occupate abusivamente o senza titolo;
- b) Trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine;
- c) Pubblica calamità dichiarata dalle competenti Autorità.

Potrà essere incluso nella riserva, anche in assenza di previa inserzione nella graduatoria generale, purché l'esigenza sia sopravvenuta successivamente al termine di scadenza del bando di concorso.

CANONE D'USO

Il canone d'uso degli alloggi è stabilito dalla L.R. 06.04.1989 n. 13 come modificato dalla L.R. 28.05.1990 n. 14 e dalla L.R. 05.07.2000 n. 7.

CONTENUTO E MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al bando di concorso, munite di marca da bollo di €. 16,00, debbono essere redatte, a pena di esclusione, ESCLUSIVAMENTE utilizzando i moduli distribuiti dal Comune di Anela e presso il Distretto di Sassari A.R.E.A., o scaricati dal sito istituzionale del Comune.

Le domande, debitamente compilate e documentate, con contestuale dichiarazione di certificazione devono essere sottoscritte congiuntamente, dal richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo familiare, secondo le modalità stabilite dall'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000.

Più precisamente, nella compilazione della domanda, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni, con l'avvertenza che le dichiarazioni mendaci comportano l'esclusione automatica del concorrente dalla graduatoria, salva l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi di legge.

CON RIFERIMENTO AL RICHIEDENTE E COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cognome e nome; 2. Luogo e data di nascita; 3. Codice fiscale; 4. Cittadinanza e residenza; 5. Comune sede dell'attività lavorativa; 6. Recapito dove inviare tutte le comunicazioni riguardanti il concorso.
RICHIEDENTE CITTADINO STRANIERO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estremi della Carta di Soggiorno ovvero di permesso di soggiorno almeno biennale;

	2. Attestazione di svolgere attività lavorativa di lavoro subordinato o autonomo.
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Composizione del nucleo familiare, corredata da tutti i dati anagrafici, lavorativi e reddituali per ciascun componente, nonché il rapporto di parentela o di convivenza; 2. L'eventuale presenza di componenti affetti da menomazioni, ovvero portatori di handicap comportanti la diminuzione della capacità lavorativa; 3. Il reddito complessivo del nucleo familiare computato in termini reali, senza le detrazioni e gli abbattimenti di cui all'art. 21 della L. 5.08.1978 n. 457 e ss.mm.ii.
COMPONENTI DI ETA' SUPERIORE AI 16 ANNI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lavoratori dipendenti o pensionati: reddito imponibile risultante dal CUD, UNICO o 730 relativi all'intero anno solare precedente la domanda di presentazione; 2. Disoccupati e/o in cerca di prima occupazione: attestazione dello stato di disoccupazione rilasciato da Centro circoscrizionale per l'impiego; 3. Studente: indicazione dell'Istituto scolastico regolarmente frequentato, indicando se si tratta di corso diurno o serale.
GIOVANI COPPIE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data di costituzione della famiglia; 2. Futura data di costituzione della famiglia (entro un anno dalla data della domanda).
CASI PARTICOLARI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per alcune tipologie di reddito non è previsto dalla normativa fiscale che venga predisposto un modello CUD (ad es. le collaboratrici domestiche). In tal caso dovrà essere indicato, l'importo del reddito totale percepito per l'anno , nonché l'attività svolta. Se un componente della famiglia è titolare di pensione non imponibile, (Invalidità civile, Pensione Sociale e Assegno di Sostentamento) dovrà indicare la categoria affinché l'ufficio provveda ad applicare le agevolazioni previste per i redditi esenti; 2. I dati del coniuge e del reddito devono sempre indicarsi, anche qualora non convivente, salva l'ipotesi di separazione legale. Per il coniuge non legalmente separato, qualora fosse in atto un

	<p>procedimento di separazione legale, i dati devono essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente , dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione e relativa omologazione del tribunale;</p> <p>3. Il coniuge separato che percepisce l'assegno di mantenimento dovrà indicare l'importo annuo ricevuto e specificare la quota percepita per sé e quella percepita per i figli.</p>
--	---

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Le domande, compilate in ogni sua parte e debitamente sottoscritte, devono essere corredate da Copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante e di tutti i componenti del nucleo familiare maggiorenni.

Le situazioni che determinano l'attribuzione del punteggio, che non possono essere comprovate con dichiarazione sostitutiva di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà devono essere dimostrate allegando la documentazione relativa di seguito indicata:

- GIOVANI COPPIE:
 - Certificato di matrimonio se non residenti nel Comune di Anela;
 - Se si tratta di nuclei non ancora formati, dichiarazione della volontà di contrarre matrimonio entro un anno dalla data di pubblicazione del bando e documentazione del reddito di ciascuno dei nubendi.
- INVALIDI:
 - Certificato attestante l'handicap e l'invalidità rilasciato dalle autorità competenti;
- CONDIZIONI ALLOGGIO SOTTO IL PROFILO IGIENICO – SANITARIO:
 - Copia conforme all'originale del certificato dell'ASL comprovante che l'alloggio improprio, l'antigienicità o il sovraffollamento;
- SFRATTO:
 - Copia conforme del provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, del verbale di conciliazione giudiziaria, dell'ordinanza di sgombero, del provvedimento di collocamento e riposo.

Ogni altra documentazione che il richiedente ritenga necessario produrre a corredo della domanda.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascun concorrente ovvero dagli eventuali motivi di esclusione, sarà predisposta dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 3 del 05.03.2008 con la quale la Regione ha soppresso, nei

comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti, le commissioni per la formazione della graduatoria di cui all'art. 8 della L.R. n. 13/89.

La graduatoria provvisoria, sarà pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Anela per 30 giorni consecutivi, nella sezione "bandi di gara" del sito del Comune di Anela e presso gli Uffici dell'AREA – Distretto di Sassari.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione e della rispettiva posizione conseguita nella graduatoria provvisoria, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli interessati, contro la graduatoria provvisoria, hanno facoltà di presentare opposizione al Comune di Anela entro 30 giorni dalla scadenza della stessa, mentre per i lavoratori emigrati all'estero il termine è di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

All'opposizione gli interessati possono allegare eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso. Non solo valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti e i certificati che egli avrebbe potuto e dovuto presentare nei termini previsti dal bando. Tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio verrà effettuato il sorteggio da parte del Responsabile del Servizio.

Esaurito l'esame delle opposizioni, il Responsabile del Servizio formulerà la graduatoria definitiva che sarà pubblicata con le stesse formalità della graduatoria provvisoria.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande dovranno essere indirizzate al Comune di Anela e presentate, a pena di esclusione entro le ore 13,00 del 60° giorno dalla pubblicazione del presente bando sul B.U.R.A.S., secondo le seguenti modalità:

- Consegnata a mano all'Ufficio protocollo del Comune di Anela dal lunedì al venerdì h. 11,00 – 13,00;
- A mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Anela, Ufficio Protocollo via Pascoli n. 5 – 07010 ANELA (SS). In caso di spedizione per posta sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura "Domanda di partecipazione bando pubblico per l'assegnazione di alloggi ERP".

L'ENTE non risponde dello smarrimento o di altri disguidi in caso di domanda inviata per posta.

Ai sensi dell'art. 5 c. 2 della L.R. 13/89, per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni (residenti nell'area europea) e di 90 giorni per i residenti area extraeuropea.

CONTROLLI

Il Comune di Anela, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R..

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato da parte del Comune emerga la non veridicità del contenuto

della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti del nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguiti.

TUTELA DEI DATI PERSONALI

I concorrenti devono, a pena di inammissibilità della domanda, esprimere consenso scritto sul trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (RGDP) materia di protezione dei dati personali". si informano i cittadini che i dati acquisiti verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di assegnazione degli alloggi di E.R.P. nel rispetto dei principi di cui al predetto Regolamento UE/2016/679.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 si comunica che:

- Responsabile del procedimento: Lorenza Bulla –

Per quanto non espressamente previsto dal Bando si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il presente bando costituito dal presente testo e dal modulo di domanda è pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Anela per 30 gg. consecutivi e affisso presso la bacheca della casa comunale-

Copia integrale del bando è pubblicata altresì sul sito web del Comune all'indirizzo: www.comune.anela.ss.it-

Protocollo n. 2331 del 27/08/2018

Anela 27/08/2018

RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Lorenza Bulla